

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2586

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIVOLTA, PALMIERI, RAMPONI

Riconoscimento del valore storico, morale e militare del sacrificio dei militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale

Presentata il 27 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 20 settembre del 1943 Adolf Hitler non riconobbe come prigionieri di guerra 650.000 militari italiani catturati e deportati in territorio tedesco, con il pretesto che il Regno d'Italia non era in guerra con il Terzo Reich (lo stato di belligeranza fu dichiarato dal governo italiano solo il 13 ottobre 1943), e con il fine di poterli utilizzare nei campi di lavoro in condizioni di schiavitù.

Dalla Germania nazista essi furono infatti classificati internati militari italiani, categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra.

Seguirono a ciò venti mesi di violenze fisiche e morali, di fame, di malattie. Oltre 50.000 italiani persero la vita nei *lager*. I sopravvissuti furono ipocritamente etichettati dalla Germania nazista come « lavoratori civili volontari/obbligati ».

In seguito la Repubblica federale tedesca decise di riconoscere un indennizzo agli « schiavi di Hitler », a coloro cioè che nel corso della Seconda guerra mondiale si trovarono esattamente nelle condizioni dei nostri connazionali internati e costretti in schiavitù.

Secondo i dati dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che si occupa in ambito ONU del problema, in Italia furono presentate 80.000 domande di indennizzo.

Nell'agosto 2001 la Repubblica federale tedesca cambiò opinione e riconobbe a posteriori i militari italiani internati (IMI) come « prigionieri di guerra », come cioè se essi fossero stati nutriti ed assistiti dalla Croce Rossa, curati e non obbligati a lavorare, così come prevede la Convenzione di Ginevra.

Gli 80.000 italiani che presentarono domanda restano così esclusi dal novero di coloro che ricevono l'indennizzo dallo stato tedesco.

Non si può fare a meno di sottolineare che l'invito alla presentazione della domanda di indennizzo a tutti coloro che erano stati costretti al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani già innanzi con gli anni delle aspettative. Aspettative strettamente legate non tanto alla somma materiale che si sarebbe potuta ottenere, essendo sensazione comune che si dovesse trattare di un riconoscimento simbolico, quanto alla percezione che questo riconoscimento avrebbe di fatto certificato la partecipazione ufficiale alla loro sofferenza e l'assegnazione di un particolare significato ad un momento particolarmente doloroso della loro vita.

La Repubblica italiana non può ignorare questi sentimenti di attesa fiduciosa di tanti suoi anziani cittadini.

Per questo motivo la seguente proposta di legge ha l'obiettivo di:

a) assegnare un riconoscimento morale ai militari italiani internati ormai defunti con la consegna ai loro familiari di una medaglia alla memoria;

b) riconoscere un indennizzo economico, seppur simbolico, agli ex IMI viventi al 15 febbraio 1999, unitamente ad un attestato che comprovi la loro appartenenza agli IMI;

c) istituire una giornata commemorativa, identificata nel giorno del 20 settembre 2003, in occasione del cinquantenario del giorno in cui Hitler non riconobbe ai militari italiani lo *status* di prigionieri di guerra, rendendoli pertanto schiavi del Terzo Reich.

La Repubblica italiana, con l'approvazione di questa proposta di legge, renderebbe finalmente giustizia a quei suoi figli che, in un momento tragico per tutta l'umanità, furono vittime di ulteriori abusi e violenze, solamente perché avevano un'unica « colpa »: quella di servire la propria Patria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a tributare il doveroso riconoscimento per le sofferenze ingiustamente subite dai militari italiani internati nei *lager* tedeschi durante la seconda guerra mondiale, ai quali non è stato riconosciuto dal *Reich* tedesco, all'epoca della loro prigionia, lo *status* di prigioniero di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, né, successivamente, dalla Repubblica federale tedesca il diritto ad alcun indennizzo.

ART. 2.

(Istituzione della Giornata commemorativa).

1. È istituita la « Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi », che è celebrata il 20 settembre 2003, con la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria, in Roma.

ART. 3.

(Onorificenza).

1. La Repubblica insignisce i militari italiani deceduti nei campi di internamento tedeschi della medaglia alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica. L'onorificenza sarà consegnata ai familiari dei militari con cerimonia so-

lenne in occasione della « Giornata in memoria dei militari italiani caduti nei campi di internamento tedeschi ».

2. L'onorificenza è altresì conferita ai reduci sopravvissuti dei militari italiani internati, previo riconoscimento del periodo di detenzione nei *lager* tedeschi mediante attestato rilasciato dai competenti distretti militari.

ART. 4.

(Indennizzo).

1. Ai cittadini italiani, già militari internati ai sensi dell'articolo 1, viventi alla data del 15 febbraio 1999, è riconosciuto un indennizzo simbolico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 45 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Attribuzione dell'onorificenza e dell'indennizzo).

1. Ai fini del riconoscimento dello *status* di internati militari italiani e della conseguente attribuzione dell'onorificenza e dell'indennizzo ad essi spettante sono considerate valide le domande presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) entro il 30 giugno 2003.

2. Al fine di cui al comma 1, l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette alla commissione di cui all'articolo 6 le istanze di riconoscimento pervenute unitamente alla documentazione allegata.

ART. 6.

(Commissione).

1. È istituita una commissione per l'esame delle domande di cui all'articolo 5, comma 1, composta da un rappresentante per ognuno dei seguenti organismi:

- a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) Ministero dell'interno;
- c) Ministero della difesa;
- d) OIM;
- e) Associazione nazionale reduci e prigionieri di guerra.

2. La commissione stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione e l'accoglimento delle domande, trasmesse dall'OIM. Ai fini dell'esame, la commissione si avvale del personale, delle dotazioni e delle strutture messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'attività della commissione è stabilita da un apposito regolamento elaborato dalla medesima commissione ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

€ 0,26



14PDL0028460